



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I RICOVERI IN STRUTTURE
SOCIO - ASSISTENZIALI RESIDENZIALI**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.40 del 30.11.2011, immediatamente eseguibile.

INDICE

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 DESTINATARI

ART. 3 CONDIZIONI GENERALI

ART. 4 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE

ART. 5 INGRESSO NELLA STRUTTURA

ART. 6 CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO

ART. 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 – FINALITA’:

1. I servizi residenziali e semi residenziali per adulti inabili ed anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali che non sono piu’ in grado di condurre una vita autonoma e si trovano pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio socio – assistenziale residenziale per rispondere ai specifici bisogni assistenziali non risolvibili a domicilio.

ART. 2 – DESTINATARI :

1. Il Comune di Mariano del Friuli cura l’accoglienza in strutture assistenziali residenziali di persone autosufficienti e non autosufficienti, in situazioni fisiche, sociali e familiari di difficoltà.
2. L’intervento del Comune riguarda le persone residenti a Mariano del Friuli, a seguito della valutazione del bisogno assistenziale della persona effettuata dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale di riferimento.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI :

1. L’accoglienza in strutture residenziali avviene a seguito di libera scelta della persona, se coinvolgibile, o dei suoi familiari o su richiesta dell’Assistente Sociale nel caso in cui la persona sia priva di familiari di riferimento.
2. Il ricorso al servizio di accoglienza residenziale può avvenire nei casi in cui sia stata accertata l’effettiva impossibilità di mantenimento della persona nel suo ambiente di vita, nonostante il sostegno ed il supporto della rete dei servizi di assistenza domiciliare.
3. L’individuazione della struttura in cui effettuare il ricovero avviene su proposta adeguatamente motivata del Servizio Sociale dei Comuni, tenendo conto anche delle regole e delle condizioni stabilite dalla struttura interpellata e dei relativi oneri economici.

ART. 4 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE :

1. Per richiedere l’accoglienza in strutture residenziali è necessario presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione riguardante la situazione personale e familiare, socio - economica e sanitaria della persona.

La domanda va redatta utilizzando gli appositi modelli che vengono resi disponibili attraverso gli sportelli al pubblico dell’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Alto Isontino”.

2. La Responsabilità del processo di raccolta e di valutazione delle domande è dell’Ente Gestore del servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Alto Isontino che opera a Mariano del Friuli attraverso apposito sportello del Servizio Sociale Professionale.

L’Assistente sociale del citato Servizio cura i rapporti con gli utenti, acquisendo le informazioni e svolgendo gli accertamenti necessari per la valutazione del bisogno assistenziale, quali :

- colloqui con l’utente ed i suoi familiari;
- acquisizione di informazioni presso i medici e le strutture sanitarie o socio – sanitarie di riferimento;
- visite domiciliari;
- richiesta di attivazione dell’U.V.D. per l’accertamento della condizione di autosufficienza;
- ogni altro tipo di accertamento e verifica ritenuto utile;
- stesura della relazione sociale sulle condizioni psico – fisiche e relazionali;
- partecipazione all’U.V.D.;

3. L'Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.) attivata presso il Distretto Sanitario di riferimento è l'equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi di assistenza agli anziani ¹.

4. L'UVD rappresenta pertanto la sede principale per la definizione, attraverso l'esame delle informazioni sociali e sanitarie e l'utilizzo di strumenti di valutazione validati e riconosciuti, dei possibili percorsi socio – sanitari per perseguire l'obiettivo della massima qualità di vita consentita dalle condizioni psico - fisiche della persona e dalle risorse disponibili.

Nell'ambito di tali percorsi l'accoglienza in strutture assistenziali residenziali costituisce una delle possibili soluzioni attivabili nel caso in cui sia stata accertata l'impossibilità per la persona di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi di assistenza domiciliare alternativi al ricovero.

5. La valutazione del bisogno assistenziale della persona viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- grado di non autosufficienza (espresso dalle schede di valutazione in uso);
- situazione sociale e relazionale (espressa nella Relazione del Servizio Sociale dei Comuni) che prende in esame i seguenti aspetti :
 - grado di autonomia – dipendenza della persona nell'assolvimento dei bisogni primari;
 - la situazione riguardante i rapporti socio – familiari;
 - la situazione abitativa;
 - la rete dei servizi di assistenza domiciliare attiva o attivabile;

ART. 5 – INGRESSO NELLA STRUTTURA:

1. Nel caso di accoglimento della domanda, il provvedimento di ricovero o di garanzia (se necessario)² viene adottato dal Responsabile del Servizio sulla base della proposta dell'Assistente Sociale adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione riguardante la persona da assistere ed i risultati degli accertamenti e di valutazione del bisogno assistenziale svolti.

2. La gestione amministrativa e contabile del processo di ingresso dell'ospite nella struttura è curata dal Servizio Amministrativo del Comune di Mariano del Friuli.

Detto Ufficio cura gli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti il rapporto con l'utente, con i suoi familiari e con la struttura di accoglienza di riferimento.

ART. 6 - CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO:

La spesa per il ricovero in struttura protetta può essere sostenuta dal ricoverato, dai familiari civilmente obbligati secondo l'ordine previsto dall'art.433 del codice civile e dal Comune di residenza a seconda del grado di indigenza del soggetto.

Ai sensi dell'art.6 comma 4 della L.328/2000, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, vengono assunti dal Comune, previamente informato, nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona in condizioni di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogno.

L'indigenza viene desunta dall'assenza di reddito tale da coprire il costo della retta di ospitalità, dall'assenza di proprietà di beni mobili e/o immobili e dalla mancanza di soggetti tenuti al mantenimento ed agli alimenti.

¹ vedi definizione e compiti L.R. 10/1998

² es. se richiesto dalla struttura di accoglienza individuata o nel caso di integrazione della retta a carico del Comune

Comunque dovrà essere garantita al ricoverato, da parte del Comune, la disponibilità di una somma di denaro per le minute spese alla persona (margine di autosufficienza), il cui importo è determinato annualmente sulla base delle direttive regionali in materia socio-assistenziale.

Con riferimento alla compartecipazione al sostenimento della retta il Comune potrà attuare le seguenti forme di intervento:

- 1) Il comune assume a proprio carico il pagamento dell'intera retta di ricovero presso la struttura scelta dall'Amministrazione stessa a favore degli anziani ed inabili privi di persone obbligate e prestare gli alimenti e privi di reddito, beni mobili e/o immobili ;
- 2) Il Comune assume a proprio carico l'eventuale integrazione della retta di ricovero a favore degli anziani ed inabili privi di persone obbligate agli alimenti ma che dispongono di beni mobili e/o immobili ed introita direttamente i redditi dell'ospite (pensioni o altri redditi assimilati, indennità di accompagnamento, di invalidità civile o di altre assegni o indennità aventi finalità assistenziali o previdenziali), mediante sottoscrizione di delega di riscossione in via esclusiva a un funzionario incaricato del Comune di Mariano del Friuli con vincolo di destinazione a copertura della retta di ospitalità ed attiva le possibili procedure finalizzate a tutelare il proprio credito nei confronti del ricoverato:

- promuove la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art.1872 e seguenti del Codice Civile;

- promuove la costituzione ed iscrizione nei registri immobiliari di una ipoteca volontaria sui beni immobili di proprietà dell'ospite ai sensi dell'art. 2821 del codice civile;

- promuove l'alienazione degli immobili finalizzata alla costituzione di un deposito bancario o postale, presso un istituto o agenzia sita nel territorio comunale, a nome dell'interessato consegnato in Comune con autorizzazione, rilasciata a favore di un funzionario comunale individuato dalla Giunta, di prelevare mensilmente quanto necessario per integrare la retta di ricovero fino ad esaurimento della disponibilità;

- promuove il vincolo delle eventuali disponibilità finanziarie attraverso la costituzione di un deposito bancario o postale presso un istituto o agenzia sita nel territorio comunale, a nome dell'interessato consegnato in Comune con autorizzazione, rilasciata a favore di un funzionario comunale individuato dalla Giunta, di prelevare mensilmente quanto necessario per integrare la retta di ricovero fino ad esaurimento della disponibilità.

Ai fini di quanto sopra non sarà possibile in alcun modo provocare l'alienazione a qualsiasi titolo dell'immobile già adibito alla casa di abitazione del ricoverato fintanto che questi è in vita.

Resta comunque stabilito che il recupero delle spese sostenute per le rette di ricovero costituisce atto dovuto a salvaguardia dell'erario comunale. L'Ente per la soddisfazione del proprio credito ha facoltà di avvalersi degli strumenti di tutela consentiti dalla legge in generale a qualsiasi creditore, fermi restando i diritti ereditari.

- 3) nel caso di persone anziane ed inabili non aventi disponibilità economica, finanziaria o patrimoniale sufficiente per sostenere l'intero onere della retta, ma aventi persone obbligate a prestare gli alimenti, l'onere della retta sarà sostenuto parzialmente dal ricoverato (fatto salvo il margine di autosufficienza) con la compartecipazione alla spesa dei soggetti obbligati, che il Comune coinvolgerà, verificata la loro capacità economica con l'utilizzo dello strumento dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), sulla base di specifici accordi convenzionali. Qualora il concorso dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti non risultasse sufficiente alla copertura della retta, il Comune provvederà alla necessaria integrazione previo esperimento delle procedure di cui al punto 2). I soggetti obbligati a prestare gli alimenti hanno la possibilità

di conservare i beni mobili ed immobili nel patrimonio del ricoverato contribuendo alla copertura totale della retta ed evitando in tal modo il concorso del Comune.

Ogni anno entro il 30 giugno il ricoverato e, ove esistenti, i civilmente obbligati dovranno produrre al Comune copia del modello I.S.E.E. in corso di validità. Sulla base di detta documentazione il Comune provvederà ad aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 1) 2) e 3) le quote di partecipazione al pagamento della retta dovute da ciascuna delle parti.

In caso di “impegnative generiche” di pagamento abitualmente richieste dalle case di riposo, queste dovranno essere assunte dal ricoverando e dalle persone civilmente obbligate a prestare gli alimenti quando dette persone siano in grado di coprire integralmente la retta.

Qualora sia comunque richiesto come condizione indispensabile per il ricovero l'intervento del Comune quale garante al pagamento, questo procederà all'adozione dell'impegnativa. In tal caso però oltre al formale impegno dell'interessato al ricovero e/o dei civilmente obbligati ove esistenti, al pagamento delle rette di ospitalità e delle spese di assistenza per tutto il periodo di permanenza nella struttura dovranno fornire le seguenti forme di garanzia pari a due mensilità della retta dovuta :

- Versamento presso la Tesoreria Comunale di un deposito cauzionale
- Stipula di una polizza fideiussoria o assicurativa

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle persone già ricoverate con modalità contributive diverse.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.